



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI

**C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT'ALFONSO Tel/Fax
0815150347 - 84016 PAGANI**

sae102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659

PEC: sae102002@pec.istruzione.it Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it

**Alla C. A.
Sigg. Docenti e ATA di Scuola dell'Infanzia e Primaria,
dell'Istituto
DSGA
Ufficio Personale
Sito istituzionale/Circolari/News**

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/22 con obbligo del GREEN PASS per il personale

Il D.L. n. 111 del 6 agosto "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 2021.

Ecco le principali novità

1. ATTIVITÀ EDUCATIVA E SCOLASTICA "IN PRESENZA":

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge "... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica" dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza".

Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità" possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza.

2. MISURE DI SICUREZZA PER REALIZZARE LA SCUOLA IN PRESENZA

L'articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

- a) **l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per:
 - bambini di età inferiore a sei anni;
 - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
 - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);

- b) la raccomandazione del **rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro**, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il **divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (comma 2, lettera c).

3. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19: ULTERIORE MISURA DETERMINANTE PER LA SICUREZZA

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma di cui si tratta, definisce al contempo un **obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.**

La certificazione verde “*costituisce una ulteriore misura di sicurezza*” (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹ - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “*consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105*” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

4. CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “*i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...*”

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro*” (La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35)

5. MANCATO POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”: CONSEGUENZE

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “**assenza ingiustificata**” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto

giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, **al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.**

Questa Dirigenza comunicherà, con successive circolari, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, le modalità operative per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative e per la verifica delle certificazioni di esenzione.

Pertanto il personale docente ed ATA potrà accedere ai plessi del Primo Circolo Didattico nel rispetto della normativa DL 6 agosto 2021 n 111 e della Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid.

Questi documenti si trasmettono in allegato:

1. Decreto -Legge 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
2. Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pagani, 20/08/2021

Prof.ssa Camilla Angelone